

Amministrazione di sostegno- Persona da assoggettare all'istituto di protezione – Cass. n. 29981/2020

Capacita' della persona fisica - capacita' di agire - Amministrazione di sostegno- Persona da assoggettare all'istituto di protezione - Condizione personale - Finalità di natura esclusivamente patrimoniale - Esclusione - Autodeterminazione del destinatario - Possibilità -Affermazione - Conseguenze - Fattispecie.

L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all'attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sottoponibile ad amministrazione di sostegno un'anziana signora sul presupposto di una scarsa cognizione delle proprie possidenze patrimoniali, non paventata come conseguenza di una patologia psico-cognitiva, ma quale semplice effetto dell'organizzazione di vita già da tempo assunta e imperniata su una fiduciaria delega gestionale delle risorse alla figlia).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29981 del 31/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0404](#), [Cod_Civ_art_0408](#)

corte

cassazione

29981

2020